

STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE
"Pro Natura Valdarno APS"



ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita con sede in Cavriglia (AR), Località Le Corti, 180, l'Ente di Terzo Settore animalista e ambientalista denominata "Pro Natura Valdarno APS", associazione di promozione sociale, in seguito solo APS, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), ed è disciplinata, come segue, dal presente statuto:
 - a) l'APS è assolutamente apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è vietata la distribuzione anche indiretta di utili (art. 8 comma 2 D.lgs. 117/17);
 - b) persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4 comma 1 D.lgs. 117/17);
 - c) svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle di cui all'art. 6 e 7 del CTS;
 - d) svolge una o più attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 comma 1 D.lgs. 117/17);
 - e) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
 - f) utilizza il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma 1 D.lgs. 117/17);
 - g) ha durata illimitata, ma in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni di volontariato o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.

ARTICOLO 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

1. L'APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, di affermare la tutela dei diritti degli animali, contrastando ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull'ambiente, nel pieno rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente, l'APS si propone nello specifico di:
 - a) proteggere i diritti degli animali, tutelare la loro incolumità e difendere la loro etologia;
 - b) gestire il Rifugio per animali abbandonati e randagi;

- c) promuovere i valori della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e svolgere attività culturali, nelle più diverse forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo al fine di diffondere e migliorare il concetto di rispetto degli animali e del loro habitat;
 - d) perseguire la difesa degli animali da qualsiasi maltrattamento;
 - e) contrastare il fenomeno dell'abbandono e del conseguente randagismo degli animali d'affezione per mezzo di campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte sia alle scuole di ogni ordine e grado sia ad adulti, e di campagne di sterilizzazione;
 - f) provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con gli Enti Locali;
 - g) provvedere alla cura e all'assistenza agli animali abbandonati o in stato di difficoltà, organizzando campagne di adozione, allo scopo di assicurare loro una migliore qualità di vita;
 - h) curare la gestione di strutture di assistenza e ricovero degli animali abbandonati e randagi, contribuendo con ciò a far fronte anche alle esigenze di assistenza sanitaria anche in collaborazione con strutture pubbliche e fornendo altresì prestazioni e servizi ai propri aderenti per le finalità connesse al presente statuto;
 - i) diffondere e favorire, con tutti i mezzi legali, la conoscenza della natura e dei suoi equilibri a tutti i livelli e in tutti gli ambienti sociali, al fine di ottenere una protezione adeguata delle zone di interesse naturalistico e delle specie viventi, oltre a una seria programmazione di ogni intervento sull'ambiente, per contribuire al passaggio da un atteggiamento di rapina e di alterazione sempre maggiore dell'ambiente naturale a un equilibrio, anche demografico ed energetico, con esso;
 - j) favorire il collegamento nazionale e internazionale di tutte le iniziative pubbliche e private tendenti agli stessi obiettivi che l'Associazione si propone;
 - k) instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi, con l'obiettivo di promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
 - l) interagire e confrontarsi con le Autorità centrali e locali sulla soluzione dei problemi che riguardano l'ambiente e gli animali, collaborando al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi atte alla tutela dell'ambiente e degli animali, contribuendo a vigilare che suddette Leggi vengano rispettate;
 - m) diffondere informazioni relative all'Associazione, alle sue attività e alle tematiche riferite ai settori di interesse della stessa, attraverso periodici informativi, anche on-line, opuscoli, libri o altro.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ed individuate successivamente dal consiglio direttivo.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ARTICOLO 3 – ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Sono associati dell'APS coloro che condividono le finalità dell'Associazione di promozione sociale e che sottoscrivono il presente statuto. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'APS con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, che ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. 117/17.
3. Tutti gli associati cessano di appartenere all'APS per:
 - a) Richiesta di recesso volontario pervenuta per iscritto al Consiglio Direttivo il quale ratificherà il recesso con propria deliberazione nella prima riunione utile;
 - b) non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno (decadenza automatica);
 - c) decesso;
 - d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi atti contrari allo Statuto. Il socio può appellarsi all'assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a prestare opera volontaria preventivamente concordata, a recedere dall'appartenenza all'APS e a partecipare a tutte le attività dell'APS.
2. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
3. Gli Associati non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con lo spirito e le finalità dell'APS e qualsiasi attività che arrechi sofferenze a uomini, animali e ambiente.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito, ma possono essere rimborsate le eventuali spese documentate sostenute per conto dell'APS se approvate dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Tutti gli Associati hanno diritto ad eleggere gli organi associativi e ad essere eletti negli stessi.
7. Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'APS e controllarne l'andamento.
8. Tutti gli Associati hanno diritto di frequentare i locali dell'APS.
9. Tutti gli Associati hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali con preavviso scritto al Presidente di almeno 15 giorni.



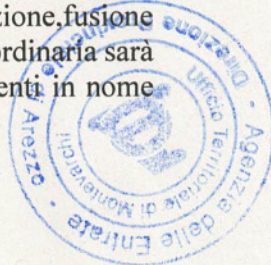
ARTICOLO 5: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sono organi dell'APS:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, che abbiano versato la quota associativa entro il 31 marzo dell'anno in corso; hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha un voto.
2. L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
3. L'assemblea è convocata di volta in volta presso la sede dell'APS o in locali ritenuti più idonei per capienza.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che deve predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita, con comunicazione scritta, anche in formato elettronico, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.
6. L'Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli associati, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona.
7. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9. L'Assemblea ha le seguenti incombenze:
 - a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio consuntivo;
 - d) approvare eventuali regolamenti;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sulla esclusione degli associati in appello o su ricorso dell'escluso;
 - g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.
10. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli Associati. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli Associati.
11. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo, di scioglimento e trasformazione, fusione o scissione dell'APS, liquidazione, e devoluzione del patrimonio. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con due terzi degli associati, presenti in nome



proprio o per delega ad altra persona; in seconda convocazione con almeno la metà degli associati, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo che nell'ipotesi di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'APS, liquidazione e devoluzione del patrimonio, per cui si rinvia all'art.19.

ARTICOLO 7: CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a sette membri, i quali non devono ricoprire alcun tipo di carica politica. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si renda necessario.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, con i normali mezzi di comunicazione, ivi compresi quelli elettronici, che deve predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti dello stesso, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta, e la riunione deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti incombenze:
 - a) eleggere al proprio interno il Presidente;
 - b) eleggere al proprio interno il Vicepresidente;
 - c) eleggere al proprio interno il Segretario Tesoriere;
 - d) fissare le norme regolamentari per il funzionamento dell'APS;
 - e) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - f) determinare il programma delle attività approvate dall'Assemblea, autorizzandone la spesa;
 - g) determinare l'entità delle quote associative;
 - h) esaminare le domande degli aspiranti associati;
 - i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
 - j) ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile;
 - k) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ARTICOLO 8: PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente termina il proprio mandato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 11 e può essere rieletto.
3. Il Presidente viene sollevato dall'incarico nel caso in cui non ottemperi ai propri doveri stabiliti dal presente Statuto, dall'Assemblea convocata in sede ordinaria.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l'APS nei confronti di terzi e in giudizio, stipula convenzioni, contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'APS.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
7. In caso di impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, potrà mettere in atto ogni operazione finanziaria atta a svolgere una corretta gestione dei fondi, compresa l'apertura di un Conto Corrente presso Istituti Finanziari. Il Segretario Tesoriere è autorizzato a firmare gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 9: SEGRETARIO TESORIERE

Il segretario tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei Soci.
- b) Provvede al disbrigo della corrispondenza.
- c) È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali.
- d) Predispone il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo dell'anno successivo.
- e) Provvede alla tenuta dei registri contabili dell'APS, nonché alla conservazione della relativa documentazione.
- f) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10: RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. L'APS è vincolata verso Terzi dalla firma del Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dello stesso, dal facente funzione.
2. Il Vice Presidente, i Consiglieri e il Segretario Tesoriere sono vincolati verso Terzi unicamente dalla loro firma.

ARTICOLO 11: GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono senza compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute. Esse hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate.



ARTICOLO 12: DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'APS può assumere lavoratori dipendenti o instaurare rapporti di lavoro, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta, nei limiti consentiti dal codice del terzo settore.

ARTICOLO 13: ASSICURAZIONE ADERENTI

L'APS deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 14: RISORSE ECONOMICHE

L'APS trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento delle attività di interesse generale da:

- a) quote associative e donazioni degli associati;
- b) contributi e offerte di vario genere dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi di Organismi Internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) introiti derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'APS a qualunque titolo;
- h) qualsiasi altra entrata derivante da attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore;

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 15: QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico degli associati, che è annuale e deve essere corrisposta entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, è differenziata in:

- A. quota ordinaria: euro 15,00
- B. quota sostenitore: euro 25,00
- C. quota benemerito: euro 50,00

L'ammontare delle quote sopra determinate potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo secondo le esigenze dell'APS. La quota non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.

2. Il mancato versamento della quota annuale è causa di decadenza automatica dalla qualità di associato come previsto dall'Art. 3 del presente statuto.

ARTICOLO 16: BILANCIO E RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio consuntivo (rendiconto) da sottoporre all'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.



2. Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare tutte le operazioni effettuate dall'APS, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 17: LIBRI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - A. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - B. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - C. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - D. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri con le modalità previste all'art. 4 del presente statuto.

ARTICOLO 18: DEMOCRATICITA' DELL'ENTE E TRASPARENZA DEGLI ATTI

La vita ed il funzionamento dell'APS sono improntati a criteri di democraticità interna; in particolare dovranno essere garantite la libera partecipazione di tutti gli aderenti alla vita dell'APS ed agli atti della stessa.

ARTICOLO 19: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'APS

1. Le proposte per la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli Organi dell'APS o da almeno la metà dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate nel corso dell'Assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dallo Statuto.
2. Lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'APS può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea straordinaria degli associati, convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

ARTICOLO 20: NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

